SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 febbraio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 1995.

Sospensione dalla carica di un consigliere regionale della Calabria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto il provvedimento giudiziario adottato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Reggio Calabria n. 710/94 del 14 gennaio 1995, con il quale viene disposta a carico del consigliere regionale della Calabria sig. Domenico Aragona la misura coercitiva di cui all'art. 284 del codice di procedura penale;

Vista la comunicazione del commissario del Governo nella regione Calabria n. 138/2.00.10/1 del 19 gennaio 1995;

Considerato che al suddetto atto giudiziario consegue la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale;

Accertata la sussistenza dei presupposti di legge per la sospensione;

Sentiti i Ministri per gli affari regionali e dell'interno;

Decreta:

Il sig. Domenico Aragona è sospeso dalla carica di consigliere regionale della Calabria a decorrere dal 14 gennaio 1995.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 19 gennaio 1995

Il Presidente: DINI

95A0559

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 gennaio 1995.

Emissione di monete ordinarie da L. 100 - millesimo 1995 - celebrative del 50° anniversario della FAO.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 100;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154 concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 55 dell'8 marzo 1993, con il quale sono state modificate le caratteristiche tecniche delle monete da L. 100;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Decreta:

Art. 1.

Per celebrare il 50° anniversario della FAO, le monete da L. 100 di serie ordinaria - millesimo 1995 - hanno le seguenti caratteristiche artistiche:

sul dritto: testa dell'Italia turrita; in circolo la legenda «REPUBBLICA ITALIANA», in basso due stelle e il nome dell'autore «CRETARA»;

sul rovescio: in alto il logo del 50° anniversario della FAO quale polo del globo terrestre; al centro una spiga di grano ed un ramo d'ulivo intrecciati con la scritta «100 LIRE», a sinistra «R».

Art. 2.

È approvato il tipo della moneta suddetta conforme alle descrizioni artistiche di cui al precedente art. 1 ed alla allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte eseguite in conformità delle anzidette descrizioni saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Art. 3.

Le monete da L. 100 di cui agli articoli precedenti hanno corso legale dal 1° marzo 1995.

Art. 4.

Il contingente, in valore nominale, delle monete in questione, rientra in quello precedentemente determinato con l'art. 4 del decreto ministeriale 1° febbraio 1993 indicato nelle premesse.

Il presente decreto verrà trasmesso alla ragioneria centrale per la registrazione e sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

Dritto *Rovescio*

95A0592

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 gennaio 1995

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Lucca, Massa e Pisa.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 21 settembre 1994 al 22 settembre 1994 nella provincia di Lucca;

piogge alluvionali dal 21 settembre 1994 al 6 novembre 1994 nella provincia di Pisa;

piogge alluvionali 6 novembre 1994 nella provincia di Massa;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Lucca: piogge alluvionali del 21 settembre 1994 e del 22 settembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Camaiore, Massarosa, Pietrasanta, Viareggio.

Massa: piogge alluvionali del 6 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Carrara, Massa, Montignoso.

Pisa: piogge alluvionali del 21 settembre 1994, del 22 settembre 1994, del 2 ottobre 1994, del 6 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, e provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di San Giuliano Terme, Vecchiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 1995

Il Ministro: POLI BORTONE

95A0569

DECRETO 13 gennaio 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria e Torino.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 22 settembre 1994 al 26 settembre 1994 nella provincia di Alessandria;

piogge alluvionali dal 23 settembre 1994 al 25 settembre 1994 nella provincia di Torino;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Alessandria:

piogge alluvionali dal 22 settembre 1994 al 26 settembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Pontecurone, Tortona, Viguzzolo;

piogge alluvionali dal 22 settembre 1994 al 26 settembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Garbagna, Momperone, Pozzolo Formigaro, Tagliolo Monferrato, Tortona, Trisobbio.

piogge alluvionali dal 22 settembre 1994 al 26 settembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Brignano-Frascata, Garbagna, Malvicino, Montaldo Bormida, Orsara Bormida, Sant'Agata Fossili, Strevi, Trisobbio.

Torino: piogge alluvionali dal 23 settembre 1994 al 25 settembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Banchette, Borgomasino, Strambino, Vestignè, Vische.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 1995

Il Ministro: POLI BORTONE

95A0570

DECRETO 13 gennaio 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Piacenza, Parma e Reggio nell'Emilia.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 5 novembre 1994 al 7 novembre 1994 nella provincia di Piacenza;

piogge alluvionali dal 6 novembre 1994 al 9 novembre 1994 nella provincia di Parma;

piogge alluvionali dall'8 novembre 1994 al 9 novembre 1994 nella provincia di Reggio nell'Emilia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Piacenza: piogge alluvionali dal 5 novembre 1994 al 7 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, e provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Calendasco, Caorso, Castel San Giovanni, Castelvetro Piacentino, Monticelli d'Ongina, Piacenza, Rottofreno, Sarmato, Villanova sull'Arda.

Parma: piogge alluvionali del 6 novembre 1994, del 7 novembre 1994, dell'8 novembre 1994, del 9 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, e provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettere *a)* e *b)*, nel territorio dei comuni di Colorno, Mezzani, Polesine Parmense, Roccabianca, Sissa, Sorbolo, Zibello.

Reggio nell'Emilia: piogge alluvionali dell'8 novembre 1994 e del 9 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, e provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettere *a)* e *b)*, nel territorio dei comuni di Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 1995

Il Ministro: POLI BORTONE

95A0571

DECRETO 17 gennaio 1995.

Estensione della dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Varese.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattare eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste (ora Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, *ex* legge n. 491/1993) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale n. 93/00947 del 23 febbraio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 1993, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali dal 1° giugno 1992 al 2 giugno 1992 in provincia di Varese;

Vista la delibera di giunta n. 42392 del 19 ottobre 1993 con la quale la regione Lombardia integra l'elenco dei comuni della provincia di Varese colpiti dalle piogge alluvionali del periodo dal 1° giugno 1992 al 2 giugno 1992 e stabilisce le provvidenze da applicare nei territori danneggiati;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa della regione Lombardia;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale numero 93/100947 del 23 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1993, la dichiarazione di eccezionalità delle piogge alluvionali dal 1° giugno 1992 al 2 giugno 1992 in provincia di Varese, è estesa ai seguenti territori comunali:

comuni di Castiglione Olona, Gavirate, Lonate Ceppino e Vedano Olona, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *d)* ed *e)* della legge n. 185/1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 1995

Il Ministro: POLI BORTONE

95A0573

DECRETO 17 gennaio 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Vercelli e Novara.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 2 novembre 1994 al 7 novembre 1994 nella provincia di Novara;

piogge alluvionali dal 3 novembre 1994 al 6 novembre 1994 nella provincia di Cuneo;

piogge alluvionali dal 3 novembre 1994 al 6 novembre 1994 nella provincia di Torino;

piogge alluvionali dal 3 novembre 1994 al 6 novembre 1994 nella provincia di Vercelli;

piogge alluvionali dal 5 novembre 1994 al 6 novembre 1994 nella provincia di Asti;

piogge alluvionali del 6 novembre 1994 nella provincia di Alessandria;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Alessandria:

piogge alluvionali del 6 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Alessandria, Alluvioni Cambiò, Balzola, Bergamasco, Bistagno, Bozzole, Carpeneto, Casale Monferrato, Cassine, Castellazzo Bormida, Castelnuovo Bormida, Castelspina, Coniolo, Felizzano, Gabiano, Gamalero, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Masio, Montecastello, Morano sul Po, Oviglio, Pietra Marazzi, Piovera, Pontestura, Quattordio, Rivalta Bormida, Rivarone, Sale, Sezzadio, Solero, Spigno Monferrato, Strevi, Valenza, Villanova Monferrato;

piogge alluvionali del 6 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Alessandria, Alluvioni Cambiò, Balzola, Bassignana, Bergamasco, Bistagno, Bozzole, Camino, Carpeneto, Casale Monferrato, Cassine, Castelletto d'Erro, Castelnuovo Bormida, Castelspina, Cavatore, Coniolo, Felizzano, Frascaro, Frassineto Po, Gabiano, Gamalero, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Masio, Melazzo, Montaldo Bormida, Montecastello, Morano sul Po, Morbello, Ottiglio, Ovada, Oviglio, Pietra Marazzi, Piovera, Pontestura, Ponti, Prasco, Quattordio, Rivalta Bormida, Rivarone, Rocca Grimalda, Sale, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solero, Spigno Monferrato, Strevi, Trisobbio, Valenza, Villanova Monferrato, Visone;

piogge alluvionali del 6 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Alessandria, Bergamasco, Bistagno, Carpeneto, Cassine, Cassinelle, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cremolino, Felizzano, Grognardo, Masio, Melazzo, Molare, Montaldo Bormida, Morbello, Ovada, Oviglio, Pietra Marazzi, Ponti, Prasco, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solero, Spigno Monferrato, Strevi, Trisobbio;

piogge alluvionali del 6 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Alessandria, Balzola, Casale Monferrato, Felizzano, Frassineto Po, Morano sul Po, Pietra Marazzi, Solero, Villanova Monferrato.

Asti:

piogge alluvionali del 5 novembre 1994, del 6 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)*, e *d)*, nel territorio dei comuni di Antignano, Asti, Azzano d'Asti, Bruno, Bubbio, Calamandrana, Canelli, Castagnole delle Lanze, Castello di Annone, Castelnuovo Belbo, Cerro Tanaro, Cessole, Costigliole d'Asti, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Monastero Bormida, Nizza Monferrato, Revigliasco d'Asti, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, San Martino Alfieri, Sessame, Vesime;

piogge alluvionali del 5 novembre 1994, del 6 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Agliano, Antignano, Asti, Azzano d'Asti, Berzano di San Pietro, Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco,

Castagnole delle Lanze, Castel Rocchero, Castelletto Molina, Castello di Annone, Castelnuovo Belbo, Cerro Tanaro, Cessole, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Costigliole d'Asti, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maretto, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monastero Bormida, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Portacomaro, Revigliasco d'Asti, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, Serole, Sessame, Tigliole, Vesime, Villanova d'Asti, Vinchio;

piogge alluvionali del 5 novembre 1994, del 6 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Agliano, Asti, Bruno, Calamandrana, Calliano, Canelli, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castello di Annone, Cerro Tanaro, Cessole, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cortazzone, Costigliole d'Asti, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Mombaldone, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Soglio, Vaglio Serra, Vesime, Villafranca d'Asti, Vinchio.

Cuneo:

piogge alluvionali del 3 novembre 1994, del 4 novembre 1994, del 5 novembre 1994, del 6 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Alba, Barbaresco, Castagnito, Ceresole Alba, Clavesana, Cortemilia, Cossano Belbo, Dogliani, Govone, Guarene, La Morra, Magliano Alfieri, Monchiero, Narzole, Novello, Santo Stefano Belbo;

piogge alluvionali del 3 novembre 1994, del 4 novembre 1994, del 5 novembre 1994, del 6 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Alba, Albaretto della Torre, Alto, Arguello, Bagnasco, Barbaresco, Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Camerana, Camo, Canale, Caprauna, Carrù, Castagnito, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castino, Cerretto delle Langhe, Ceva, Cherasco, Cigliè, Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Frabosa Soprana, Garessio, Gorzegno, Gottasecca, Govone, Guarene, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Lequio Tanaro, Lesegno, Levice, Lisio, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Mombasiglio, Monasterolo Casotto, Monchiero, Monesiglio, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo di Mondovì, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Nucetto, Ormea, Pamparato, Paroldo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piozzo, Priero, Priocca, Priola, Prunetto, Roascio, Roburent, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Sale Delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, San Benedetto Belbo, San Michele Mondovì, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Scagnello, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Torre Bormida, Torre Mondovì, Torresina, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba, Vicoforte, Viola;

piogge alluvionali del 3 novembre 1994, del 4 novembre 1994, del 5 novembre 1994, del 6 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Alba, Albaretto della Torre, Alto, Arguello, Bagnasco, Barbaresco, Barolo, Bastia Mondovì, Battifollo, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Camo, Canale, Caprauna, Carrù, Castagnito, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castino Cerretto delle Langhe, Ceva, Cherasco, Ciglié, Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Fossano, Frabosa Soprana, Garessio, Gorzegno Gottasecca, Govone, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Lequio Tanaro, Lesegno, Levice, Lisio, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Mombasiglio, Monasterolo Casotto, Monchiero, Monesiglio, Montà, Montaldo di Mondovì, Montelupo Albese, Monteu Roero, Montezemolo, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Nucetto, Ormea, Pamparato, Paroldo, Perletto, Perlo, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Piozzo, Priero, Priocca, Priola, Prunetto, Roascio, Rocca Ciglié, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, San Benedetto Belbo, San Michele Mondovì, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Scagnello, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Torre Bormida, Torre Mondovì, Torresina, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba, Viola;

piogge alluvionali del 3 novembre 1994, del 4 novembre 1994, del 5 novembre 1994, del 6 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Alba, Carrù, Castagnito, Ceva, Govone, Magliano Alfieri, Nucetto, Santa Vittoria d'Alba.

Torino:

piogge alluvionali dal 3 novembre 1994 al 6 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *c)*, e *d)*, nel territorio dei comuni di Agliè, Banchette, Bollengo, Borgomasino, Caluso, Cambiano, Castagneto Po, Chivasso, Leini, Moncalieri, Montanaro San Martino Canavese, Santena, Strambino, Trofarello, Verrua Savoia, Vestignè, Vialfrè, Villareggia, Volpiano;

piogge alluvionali dal 3 novembre 1994 al 6 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Agliè, Alice Superiore, Bollengo, Borgofranco d'Ivrea, Brosso, Burolo, Caluso, Cambiano, Caravino, Castagneto Po, Castellamonte, Chiaverano, Chivasso, Ciriè, Coassolo

Torinese, Corio, Cossano Canavese, Druento, Favria, Front, Giaveno, Issiglio, La Cassa, La Loggia, Leini, Lessolo, Lombardore, Loranzè, Lugnacco, Mazzè, Mercenasco, Meugliano, Moncalieri, Montalto Dora, Montanaro, Palazzo Canavese, Piverone, Poirino, Pont-Canavese, Rivalba, Rivarossa, Salassa, San Benigno Canavese, San Carlo Canavese, San Gillio, San Giorgio Canavese, San Martino Canavese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Sant'Ambrogio di Torino, Santena, Settimo Torinese, Settimo Vittone, Strambino, Tavagnasco, Trana, Traversella, Trofarello, Verolengo, Verrua Savoia, Vestignè, Vico Canavese, Vidracco, Villareggia, Vinovo, Vistrorio, Volpiano;

piogge alluvionali dal 3 novembre 1994 al 6 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Alpette, Balangero, Baldissero Canavese, Barbania, Borgiallo, Bruino, Castellamonte, Castelmuovo Nigra, Castiglione Torinese, Ceresole Reale, Chiesanuova, Chiusa di San Michele, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Condove, Frassinetto, Frossasco, Germagnano, Ingria, Leini, Levone, Locana, Mazzè, Meana di Susa, Mercenasco, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Montanaro, Pavone Canavese, Pont-Canavese, Ribordone, Rivalta di Torino, Rivarossa, Rueglio, San Francesco al Campo, San Giorgio Canavese, San Giorio di Susa, San Sebastiano da Po, Sangano, Sant'Antonino di Susa, Settimo Vittone, Strambino, Tavagnasco, Trana, Vaie, Vico Canavese;

piogge alluvionali dal 3 novembre 1994 al 6 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Borgomasino, Campiglione Fenile, Caravino, Castagneto Po, Castellamonte, Chivasso, Ivrea, Mazzè, Montanaro, Pianezza, Pinerolo, Porte, Rivalta di Torino, Rivarolo Canavese, San Giorgio Canavese, San Sebastiano da Po, Vestignè, Vialfrè, Villareggia, Vische.

Vercelli:

piogge alluvionali dal 3 novembre 1994 al 6 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d)*, nel territorio dei comuni di Crescentino, Fontanetto Po, Trino;

piogge alluvionali dal 3 novembre 1994 al 6 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Andorno Micca, Balocco, Bianzè, Biella, Borgosesia, Borriana, Buronzo, Camburzano, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Cellio, Cerrione, Collobiano, Cossato, Crescentino, Donato, Fontanetto Po, Gaglianico, Gattinara, Graglia, Guardabosone, Magnano, Moncrivello, Mongrando, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Palazzolo Vercellese, Pettinengo, Pollone, Pralungo, Pray, Quinto Vercellese, Roppolo, Sagliano Micca, Saluggia, Santhià, Sordevolo, Sostegno, Tavigliano, Tollegno, Trino, Tronzano Vercellese, Varallo, Vercelli, Villanova Biellese, Zimone, Zubiena;

piogge alluvionali dal 3 novembre 1994 al 6 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Camburzano, Guardabosone, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Postua, Pralungo, Sagliano Micca, Scopa, Tavigliano, Valduggia, Zimone, Zubiena;

piogge alluvionali dal 3 novembre 1994 al 6 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Arborio, Buronzo, Caresana, Carisio, Cerrione, Cossato, Crescentino, Desana, Fontanetto Po, Formigliana, Gifflenga, Greggio, Lenta, Lignana, Moncrivello, Mongrando, Mottalciata, Palazzolo Vercellese, Prarolo, Ronco Biellese, Ronsecco, Saluggia, Salussola, San Germano Vercellese, Santhià, Tricerro, Trino, Vercelli.

Novara:

piogge alluvionali dal 2 novembre 1994 al 7 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di San Pietro Mosezzo;

piogge alluvionali dal 2 novembre 1994 al 7 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Anzola d'Ossola, Baceno, Calasca, Castiglione;

piogge alluvionali dal 2 novembre 1994 al 7 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Briona, Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Romagnano Sesia, Sozzago, Vespolate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 1995

Il Ministro: POLI BORTONE

95A0572

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 gennaio 1995.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di settembre 1994 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di settembre 1994;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.567,417
Marco tedesco	»	1.010,387
Franco francese	»	295,390
Fiorino olandese	»	901,287
Franco belga	»	49,093
Lira sterlina	»	2.450,274
Lira irlandese	»	2.420,168
Corona danese	»	256,368
Dracma greca	»	6,637
E.C.U.	»	1.927,791
Dollaro canadese	»	1.157,421
Yen giapponese	»	15,859
Franco svizzero	»	1.213,280
Scellino austriaco	»	143,565
Corona norvegese	»	230,356
Corona svedese	»	208,089
Marco finlandese	»	315,505
Escudo portoghese	»	9,913
Peseta spagnola	»	12,174
Dollaro australiano	»	1.162,334

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di settembre 1994, come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,603
Albania:		
Lek	»	15,697
Algeria:		
Dinaro algerino	»	41,366
Angola:		
New Kwanza	»	0,013
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	876,972
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	418,549
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.571,693
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	876,972
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.569,780
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.164,308
Bangla Desh:		
Taka	»	38,875
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	780,480
Belize:		
Dollaro Belize	»	784,890
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.569,780
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	49,805
Birmania:		
Kyat	»	268,851
Bolivia:		
Boliviano	»	335,565
Botswana:		
Pula	»	577,149
Brasile:		
Real	»	1.809,512
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	1.054,270

Paese / Valuta		Valore
Bulgaria: Lev	Lit.	25,731
Burundi: Franco Burundi	»	6,305
C.S.I.: Rublo Russia (M)	»	0,621
C.S.I.: Rublo Russia (U)	»	2.372,444
Cambogia: Riel Kampuchea	»	0,479
Capo Verde: Escudo Capo Verde	»	18,935
Caraibi: Dollaro Caraibi	»	581,400
Cayman Isole: Dollaro Cayman	»	1.910,108
Cile: Peso cileno	»	3,438
Cina: Renmimbi	»	183,842
Cipro: Lira cipriota	»	3.315,896
Colombia: Peso colombiano	»	1,893
Comore Isole: Franco Comore	»	3,934
Comun. Finanz. Africana: Franco C.F.A.	»	2,951
Corea del Nord: Won nord	»	730,130
Corea del Sud: Won sud	»	1,961
Costa Rica: Colon Costa Rica	»	9,925
Croazia: Kuna Croazia	»	273,995
Cuba: Peso cubano	»	1.188,957
Dominicana: Peso dominicano	»	116,926
Ecuador: Sucre	»	0,711
Egitto: Lira egiziana	Lit.	464,061
El Salvador: Colon salvadoregno	»	179,322
Emirati Arabi Uniti: Dirham Emirati Arabi	»	427,616
Estonia: Corona Estonia	»	126,251
Etiopia: Birr	»	281,322
Falkland Isole: Sterlina Falkland	»	2.460,005
Fiji Isole: Dollaro Fiji	»	1.087,445
Filippine: Peso filippino	»	60,475
Gambia: Dalasi	»	163,151
Ghana: Cedi	»	1,598
Giamaica: Dollaro giamaicano	»	47,458
Gibilterra: Sterline Gibilterra	»	2.460,005
Gibuti Rep.: Franco Djibouti	»	8,832
Giordania: Dinaro giordano	»	2.250,257
Guatemala: Quetzal	»	273,322
Guinea Bissau: Peso Guinea Bissau	»	0,126
Guinea Conakry: Franco Conakry	»	1,606
Guyana: Dollaro Guyana	»	11,062
Haiti: Gourde	»	82,620
Honduras: Lempira	»	176,379

Hong Kong:
Dollaro Hong Kong Lit. 203,144

India:
Rupia indiana » 49,805

Indonesia:
Rupia indonesiana » 0.721

Iran:
Rial iraniano . . . . » 0,897

Iraq:
Dinaro iracheno . . . . » 5.049,147

Islanda:
Corona Islanda » 23,130

Israele:
Shekel . . . . » 518,560

Jugoslavia:
New Dinaro jugoslavo »

Kenia:
Scellino keniota » 30,536

Kuwait:
Dinaro Kuwait » 5.265,177

Laos:
New Kip . . . . » 2,180

Lesotho:
Maluti » 440,960

Lettonia Latvia:
Nuovo Lat . . . . » 2.854,145

Libano:
Lira libanese . . . . » 0,940

Liberia:
Liberian Dollaro » 1.569,780

Libia:
Dinaro libico » 5.132,640

Lituania:
Lita Lituania » 392,445

Macao:
Pataca » 196,655

Madagascar:
Franco Rep. Malgascià . . . . . . » 0,446

Malawi:
Kwacha . . . . » 176,856

Malaysia:
Ringgit . . . . Lit. 613,722

Maldive:
Rufiya . . . . » 132,807

Malta:
Lira maltese . . . . » 4.281,361

Marocco:
Dirham Marocco . . . . » 180,939

Mauritania:
Ouguiya . . . . » 12,724

Mauritius:
Rupia Mauritius . . . . » 88,577

Messico:
Peso Messico . . . . » 461,529

Mongolia:
Tugrik . . . . » 3,924

Mozambico:
Metical . . . . » 0,250

Nepal:
Rupia nepalese . . . . » 31,809

Nicaragua:
Cordoba oro . . . . » 232,045

Nigeria:
Naira . . . . » 71,353

Nuova Zelanda:
Dollaro neozelandese . . . . » 946,815

Oman:
Rial Oman . . . . » 4.077,350

Pakistan:
Rupia pakistana . . . . » 51,086

Panama:
Balboa . . . . » 1.569,780

Papua Nuova Guinea:
Kina . . . . » 1.531,751

Paraguay:
Guarani . . . . » 0,824

Perù:
New Sol . . . . » 697,053

Polinesia francese:
Franco C.F.P. . . . . » 16,231

Paese / Valuta		Valore
Polonia:		
Zloty	Lit.	0,067
Qatar:		
Riyal Qatar	»	431,376
Repubblica Ceca:		
Corona Ceca	»	56,112
Repubblica Slovacca:		
Corona Slovacca	»	50,144
Romania:		
Leu	»	0,908
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	11,352
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	480,981
Sant'Elena:		
Lira Sant'Elena	»	2.460,005
São Tomé:		
Dobra	»	1,935
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	316,460
Sierra Leone:		
Leone	»	2,725
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.054,270
Siria:		
Lira siriana	»	68,251
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	12,911
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,599
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	31,850
Sud Africa:		
Rand	»	440,960
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	50,475
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	8,570
Swaziland:		
Lilangeni	»	440,960
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	59,910
Tanzania:		
Scellino Tanzania	Lit.	3,008
Thailandia:		
Baht	»	62,837
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.164,852
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	»	281,534
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.595,771
Turchia:		
Lira turca	»	0,045
Ucraina:		
Karbovanet Ucraina	»	0,066
Uganda:		
New scellino	»	1,707
Ungheria:		
Forint ungherese	»	14,568
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	288,327
Vanuatu:		
Vatu	»	13,704
Venezuela:		
Bolivar	»	9,234
Vietnam:		
Dong	»	0,142
Western Samoa:		
Taia	»	621,366
Yemen Merid.:		
Dinaro Yemen	»	3.573,639
Yemen Sett.:		
Rial	»	27,857
Zaire:		
New Zaire	»	1,252
Zambia:		
Kwacha	»	2,331
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	189,336

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 1995

Il Ministro: TREMONTI

95A0589

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Ca' Foscari di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 luglio 1993 concernente le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in servizio sociale;

Viste le deliberazioni con le quali il consiglio di facoltà di lettere e filosofia, nella seduta del 7 giugno 1994, il senato accademico nella seduta del 9 giugno 1994, il consiglio di amministrazione nella seduta del 14 giugno 1994, hanno proposto la modifica di statuto concernente la trasformazione della scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali in diploma universitario in servizio sociali;

Visto il parere favorevole alla modifica di statuto espresso dal consiglio universitario nazionale nella adunanza del 26 ottobre 1994;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università Ca' Foscari di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

Nell'art. 5, relativo all'elenco delle lauree e dei diplomi che conferisce l'Università, è inserito dopo il diploma in statistica ed informatica per la gestione delle imprese, il diploma universitario in «servizio sociale».

Art. 2.

L'art. 59, relativo alla facoltà di lettere e filosofia è soppresso e sostituito dal seguente: «La facoltà di lettere e filosofia comprende quattro corsi di laurea, i quali conducono alle lauree: 1) in lettere, 2) in filosofia, 3) in storia, 4) in conservazione dei beni culturali.

Conferisce inoltre il diploma universitario in servizio sociale».

Art. 3.

Dopo l'art. 63, relativo alla laurea in conservazione dei beni culturali, è inserito il corso di diploma in «servizio sociale» con conseguente scorrimento della numerazione seguente dello statuto.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN «SERVIZIO SOCIALE»

Art. 64. — Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze adeguate di metodi e contenuti culturali e scientifici volte al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale del servizio sociale.

In particolare, il corso di diploma fornirà competenze specifiche volte a prevenire e risolvere situazioni di disagio di singoli, gruppi o comunità nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali; a promuovere e coordinare nuove risorse, anche di volontariato; a svolgere compiti di gestione, organizzazione e programmazione e direzione dei servizi sociali e a contribuire ad una diffusione delle strategie di informazione sociale sui servizi e sui diritti degli utenti.

La durata del corso di diploma è di tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di assistente sociale.

Art. 65. — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 66. — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma in «servizio sociale» è riconosciuto affine ai corsi di laurea in sociologia, scienze dell'educazione (indirizzo extrascolastico)e scienze politiche (indirizzo politico-sociale o sociologico).

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo, indicando laddove necessario le singole corrispondenze anche parziali, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale si chiede l'iscrizione.

Art. 67. — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1500 ore, di cui almeno 600 ore di attività pratiche di tirocinio professionale svolto sotto la guida di un docente di materia professionale e con il coordinamento di un assistente sociale operante negli enti convenzionati presso cui si svolge il tirocinio. Le attività di tirocinio — costitutive della formazione nel servizio sociale — debbono essere svolte presso il servizio sociale di qualificati enti pubblici o privati, con i quali saranno stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico e formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi individuate al successivo art. 68, dove per ciascuna area è previsto il numero minimo di ore di attività didattica.

Al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne i moduli relativi all'area professionale potranno essere affidati ad esperti di servizio sociale con titoli ed esperienza professionale documentati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.

Art. 68. — Il numero delle annualità non può essere inferiore a 15 e superiore a 18; è consentito suddividere ciascuna annualità in due moduli didattici di durata semestrale; ogni singola annualità si articola su almeno 60 ore di didattica.

Le aree disciplinari caratterizzanti sono 8; le prime 6 sono obbligatorie sul piano nazionale, mentre delle 2 aree seguenti almeno una dovrà essere attivata dal consiglio di facoltà.

Il piano di studi è completato da almeno sei insegnamenti complementari tutti semestrali.

Area professionale del servizio sociale. Settori di sociologia generale (Q05A) e sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C) - (Almeno cinque moduli annuali):

principi e fondamenti del servizio sociale;

politica sociale;

metodi e tecniche del servizio sociale;

organizzazione del servizio sociale.

Area di metodologia delle scienze sociali. Settori di statistica sociale (S03B) e sociologia generale (Q05A) - (Almeno due moduli semestrali):

statistica sociale;

metodologia e tecnica della ricerca sociale.

Area psicologica. Settori di psicologia sociale (M11B) e psicologia dello sviluppo e dell'educazione (M11A) - (Almeno tre moduli semestrali):

psicologia sociale;

psicologia dello sviluppo.

Area sociologica. Settori di sociologia generale (Q05A), di sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D), sociologia della devianza (Q05G), sociologia dei processi culturali, formativi e comunicativi (Q05B) e discipline demoetnoantropologiche (M05X) - (Almeno tre moduli semestrali):

antropologia culturale;

sociologia;

teoria dei processi di socializzazione;

sociologia delle relazioni etniche;

sociologia della famiglia;

sociologia della devianza.

Area giuridica. Settori del diritto privato (N01X); di istituzioni di diritto pubblico (N09X), di diritto del lavoro (N07X), di diritto amministrativo (N10X) e di diritto penale (N17X) - (Almeno tre moduli semestrali):

nozioni giuridiche fondamentali (N01X) o diritto privato;

diritto della sicurezza sociale o diritto del lavoro;

diritto pubblico (N09X);

diritto penale o diritto e procedura penale.

Area della sanità pubblica. Settori di medicina legale (F22b) e di igiene generale ed applicata (F22A) - (Almeno due moduli semestrali):

medicina sociale;

igiene.

Area economica. Settori di economia politica (P01A), politica economica (P01B) e scienza delle finanze (P01C) - (Almeno un modulo semestrale):

istituzioni di economia;

economia della sicurezza sociale;

economia pubblica.

Area delle scienze dell'educazione. Settori di pedagogia generale (M09A) e sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B) - (Almeno un modulo semestrale):

pedagogia generale;

educazione degli adulti;

sociologia dell'educazione.

Le discipline complementari (tutte con modulo semestrale) saranno scelte tra le discipline obbligatorie non sostenute come tali o entro il seguente elenco, fino a concorrere al numero di insegnamenti scelto dalla struttura didattica entro i limiti del comma uno dell'art. 68:

criminologia minorile;

diritto amministrativo;

diritto del lavoro e della previdenza sociale;

diritto di famiglia;

diritto penitenziario;

diritto regionale e degli enti locali;

economia aziendale;

economia del lavoro;

etica sociale;

lingua inglese;

economia applicata;

ordinamento della famiglia;

pedagogia speciale;

psichiatria;

psicodinamica delle relazioni familiari;

psicologia di comunità;

psicologia di gruppo;

psicopatologia;

sociologia della comunicazione;

sociologia della medicina;

sociologia dell'organizzazione;

sociologia della salute;

sociologia della sicurezza sociale;

statistica;

storia contemporanea;

storia del pensiero;

storia dell'amministrazione pubblica;

storia delle idee;

storia delle istituzioni politiche;

storia economica e sociale del mondo contemporaneo;

storia sociale;

teoria e tecnica del colloquio psicologico.

Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza e la comprensione di lingua straniera con particolare riferimento ai temi del servizio sociale. La scelta della lingua e le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di diploma.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio professionale sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale all'estero, possono essere valutate dal consiglio di diploma ai fini della frequenza del tirocinio professionale. Gli esami di tirocinio consistono nella discussione di una relazione dettagliata dell'attività professionale svolta e documentata.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti caratterizzanti e opzionali e tenuto conto della valutazione del tirocinio professionale.

Art. 69. — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di diploma. L'esame consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnata almeno sei mesi prima.

Art. 70. — I consigli di diploma determinano, con apposito regolamento, l'articolazione del corso di diploma in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive e di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 68. Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;

le sedi di tirocinio con cui stipulare le convenzioni.

Art. 71. — A partire dall'a.a. 1994-95 la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali viene disattivata e trasformata nel corso di diploma universitario in «servizio sociale».

Il consiglio di facoltà garantisce il regolare svolgimento del secondo anno di corso per l'a.a. 1994-95 della scuola e la possibilità per gli studenti già iscritti alla scuola di terminare gli esami di profitto entro l'anno accademico 1996/97.

Il consiglio di facoltà determina i criteri per il riconoscimento degli esami ai fini del passaggio tra la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali ed il corso di diploma universitario in «servizio sociale» ed i corsi di laurea della facoltà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 31 ottobre 1994

Il rettore: COSTA

95A0565

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 febbraio 1995

Dollaro USA	1607,86
ECU	1995,52
Marco tedesco	1058,71
Franco francese	304,95
Lira sterlina	2532,06
Fiorino olandese	944,58
Franco belga	51,419
Peseta spagnola	12,164
Corona danese	268,24
Lira irlandese	2504,24
Dracma greca	6,781
Escudo portoghese	10,242
Dollaro canadese	1145,20
Yen giapponese	16,164
Franco svizzero	1252,23
Scellino austriaco	150,45
Corona norvegese	241,58
Corona svedese	215,47
Marco finlandese	341,23
Dollaro australiano	1210,72

95A0636

Smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale

(Unica pubblicazione) Elenco n. 3

È stata denunziata la perdita del tagliando di ricevuta semestrale di L. 525.000 di scadenza 1° gennaio 1993 relativo al certificato nominativo del B.T.P. 12% - 1° gennaio 1997 di nominali L. 10.000.000, n. 907, intestato a Bainotti Paolina, nata il 31 maggio 1906 a Moretta (Cuneo) ed ivi domiciliata.

Ai sensi dell'art. 485 del regolamento per l'amministrazione dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si fa noto che trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al pagamento degli interessi semestrali maturati sul tagliando predetto.

95A0602

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, è disposta la proroga della corresponsione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 61, comma 2, del decreto-legge n. 601/1994, per i periodi e per il numero di unità lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Magazzini generali di Castellammare di Stabia*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 1° novembre 1994 al 31 ottobre 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 11;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994. dal 1° novembre 1993.

2) *S.a.s Container Shipping di Rosellini Giovanni e Pigliacell. Pietro*, con sede in Napoli e unità di Napoli:

periodo: dal 1° novembre 1994 al 31 ottobre 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 6;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 1° novembre 1993

3) *S.p.a. Gondrand*, con sede in Bolzano e unità di Roma:

periodo: dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1° aprile 1993.

4) *S.p.a. Gondrand*, con sede in Bolzano e unità di Bari:

periodo: dal 2 aprile 1994 a 1° aprile 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 4;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 2 aprile 1993.

5) *S.p.a. Gondrand*, con sede in Bolzano e unità di Cosenza:

periodo: dal 10 maggio 1994 al 9 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 10 maggio 1993

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e centro operativo di Palermo, per il periodo dal 24 marzo 1994 al 10 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 31 marzo 1994 con decorrenza 11 gennaio 1994.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 15 aprile 1994 con effetto dal 3 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Metalblok, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1993 con decorrenza 3 novembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 marzo 1994 n. 14389/5.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salaria, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 2 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Uno A Erre Italia, con sede in Arezzo e unità di Arezzo e S. Zeno (Arezzo), per il periodo dal 22 giugno 1994 al 1° novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 giugno 1994 con decorrenza 2 maggio 1994.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Safill, con sede in Capannori, località Guamo (Lucca) e unità di Capannori, località Guamo (Lucca), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1994 con decorrenza 1° maggio 1994;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 15 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Nuova Bertocci, con sede in Piombino (Livorno) e unità di Piombino (Livorno), per il periodo dal 15 agosto 1993 al 14 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 15 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.I.P. S.E. Il Popolo - La Discussione - Ed. Cinque Lune, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 25 luglio 1994 al 24 gennaio 1995.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:

1) è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/81, relativamente al periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1996, della ditta S.p.a. Società editrice «Il Messaggero», con sede in Roma e unità Roma, Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), redazioni Romagna e altre redazioni.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società editrice «Il Messaggero», con sede in Roma, unità di Roma, Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), redazioni Romagna e altre redazioni, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995;

2) è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 15 novembre 1994 al 14 novembre 1995, della ditta S.p.a. Edisud, con sede in Bari e unità Bari, Barletta (Bari), Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. Edisud, con sede in Bari e unità di Bari, Barletta (Bari), Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, per il periodo dal 15 novembre 1994 al 14 novembre 1995.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 29 maggio 1994 al 31 agosto 1994, della ditta S.p.a. Luigi Stoppani, con sede in Milano e unità di Corsico (Milano) e Milano.

Parere comitato tecnico: seduta del 19 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con effetto dal 1° settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Luigi Stoppani, con sede in Milano e unità di Corsico (Milano) e Milano, per il periodo dal 29 maggio 1994 al 31 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza 29 maggio 1994;

2) è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 7 dicembre 1993 al 6 giugno 1994, della ditta S.r.l. C.A.M., con sede in Pignataro Interamma (Frosinone) e unità di Pignataro Interamma (Frosinone).

Parere comitato tecnico: seduta del 19 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati, pari o inferiori a cento — è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 27 dicembre 1993 con effetto dal 7 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. C.A.M., con sede in Pignataro Interamna (Frosinone) e unità di Pignataro Interamna (Frosinone), per il periodo dal 27 gennaio 1994 al 6 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 febbraio 1994 con decorrenza 7 dicembre 1993.

Contributo addizionale: no - Amministrazione controllata dal 2 dicembre 1992.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/93.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 17 maggio 1994 al 16 novembre 1994, della ditta S.p.a. Nuova Intesa, con sede in Gagliano Castelferrato (Enna) e unità di Gagliano Castelferrato (Enna).

Parere comitato tecnico: seduta del 19 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a cento — è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 17 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Intesa, con sede in Gagliano Castelferrato (Enna) e unità di Gagliano Castelferrato (Enna), per il periodo dal 17 maggio 1994 al 16 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1994 con decorrenza 17 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994, della ditta S.p.a. Grassetto costruzioni Gruppo Grassetto, con sede in Padova e unità Padova, Parma e Roma.

Parere comitato tecnico: seduta del 19 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a cento — è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Grassetto Costruzioni Gruppo Grassetto, con sede in Padova e unità di Padova, Parma e Roma, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1994 con decorrenza 1° giugno 1994;

5) è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994, della ditta S.p.a. Eurotechno Gruppo Grassetto, con sede in Padova e unità di Padova e Roma.

Parere comitato tecnico: seduta del 19 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a cento — è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Eurotechno Gruppo Grassetto, con sede in Padova e unità di Padova e Roma, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1994 con decorrenza 1° giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:

1) è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 29 marzo 1994 al 28 settembre 1994, della ditta S.p.a. Valeo sistemi termici, con sede in Ferentino (Frosinone) e unità di Ferentino (Frosinone).

Parere comitato tecnico: seduta del 20 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a cento — è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 29 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Valeo sistemi termici, con sede in Ferentino (Frosinone) e unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 29 marzo 1994 al 28 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 29 marzo 1994;

2) è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 13 gennaio 1994 al 12 luglio 1994, della ditta S.r.l. I.C.F. Industria chimica forlivese, con sede in Roma e unità di Forlì.

Parere comitato tecnico: seduta del 20 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a cento — è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. I.C.F. Industria Chimica Forlivese, con sede in Roma e unità di Forlì, per il periodo dal 13 gennaio 1994 al 12 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 13 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 17 maggio 1994 al 16 novembre 1994, della ditta S.p.a. F.lli di Poscio, con sede in Villadossola (Novara) e unità di Arona-Villadossola (Novara).

Parere comitato tecnico: seduta del 20 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a cento — è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 17 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli Poscio, con sede in Villadossola (Novara) e unità di Arona-Villadossola (Novara), per il perioro dal 17 maggio 1994 al 16 novembre 1994

Istanza aziendale presentata il 17 giugno 1994 con decorrenza 17 maggio 1994;

4) è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 16 agosto 1994 al 15 febbraio 1995, della ditta S.r.l. L'Arte, con sede in Predappio (Forlì) e unità di Predappio (Forlì).

Parere comitato tecnico: seduta del 20 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a cento — è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1994 con effetto dal 16 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. L'Arte, con sede in Predappio (Forlì) e unità di Predappio (Forlì), per il periodo dal 16 agosto 1994 al 15 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1994 con decorrenza 16 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Oren, con sede in Tito (Potenza) e unità di Tito (Potenza).

Parere comitato tecnico: seduta del 20 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a cento — è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 1° settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Oreb, con sede in Tito (Potenza) e unità di Tito (Potenza), per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 19 settembre 1994 con decorrenza 1° settembre 1994;

6) è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 28 giugno 1994 al 27 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Delta Overseas Drilling Co., con sede in Fiumicino (Roma) e unità di Fiumicino (Roma).

Parere comitato tecnico: seduta del 20 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 6 luglio 1994 con effetto dal 28 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Delta Overseas Drilling Co., con sede in Fiumicino (Roma) e unità di Fiumicino (Roma), per il periodo dal 28 giugno 1994 al 27 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1994 con decorrenza 28 giugno 1994;

7) è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 30 agosto 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Eurovinil Industries, con sede in Grosseto e unità di Grosseto.

Parere comitato tecnico: seduta del 20 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 30 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Eurovinil Industries, con sede in Grossetto e unità di Grosseto, per il periodo dal 30 agosto 1994 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 5 settembre 1994 con decorrenza 30 agosto 1994.

Contributo addizionale: no - Concordato preventivo dal 12 maggio 1994 con garanzia.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 6 settembre 1994 al 5 marzo 1995, della ditta S.p.a. Vidital, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico: seduta del 20 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 7 novembre 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Vidital, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 6 settembre 1994 al 5 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1994 con decorrenza 6 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salaria, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:

1) è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994, della ditta S.c.r.l. Consorzio pescatori di Goro, con sede in Goro (Ferrara) e unità di Goro (Ferrara).

Parere comitato tecnico: seduta del 22 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1° maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c.r.l. Consorzio pescatori di Goro, con sede in Goro (Ferrara) e unità di Goro (Ferrara), per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1994 con decorrenza 1° maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 giugno 1994 al 26 giugno 1995, della ditta S.p.a. Porcellane Richard Ginori - Gruppo Pozzi Ginori, con sede in Milano e unità Chieti.

Parere comitato tecnico: seduta del 22 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Porcellane Richard Ginori - Gruppo Pozzi Ginori, con sede in Milano e unità di Chieti, per il periodo dal 27 giugno 1994 al 26 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1994 con decorrenza 27 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993, della ditta S.r.l. Cripo - Centro ricerche per la produzione orafa ora Orop, con sede in Tito Scalo (Potenza) e unità di Tito Scalo (Potenza).

Parere comitato tecnico: seduta del 22 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Cripo - Centro ricerche per la produzione orafa ora Orop, con sede in Tito Scalo (Potenza) e unità di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993

Istanza aziendale presentata il 3 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 11 gennaio 1994 al 30 luglio 1994, della ditta S.p.a. Sadi Servizi e attività doganali per l'industria - Gruppo Fiat, con sede in Torino e unità di Lecce, Modena, Pomigliano (Napoli), Suzzara-Milano-Brescia-Arese e Torino.

Parere comitato tecnico: seduta del 22 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sadi Servizio e attività doganali per l'industria - Gruppo Fiat, con sede in Torino e unità di Lecce, Modena, Pomigliano (Napoli), Suzzara-Milano-Brescia-Arese e Torino, per il periodo dall'11 gennaio 1994 al 10 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1994 con decorrenza 11 gennaio 1994;

5) è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 16 novembre 1993 al 15 maggio 1994, della ditta S.p.a. Optikon Oftalmologica, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico: seduta del 22 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 16 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Optikon Oftalmologica, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 24 dicembre 1993 al 15 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 dicembre 1993 con decorrenza 16 novembre 1993.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/93;

6) è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 1° aprile 1994 al 30 settembre 1994, della ditta S.p.a. S.I.P.I. Sarda impianti petrolchimici industriali, con sede in Sassari e unità di Portoscuso (Cagliari).

Parere comitato tecnico: seduta del 22 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1° aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.P.I. Sarda impianti petrolchimici industriali, con sede in Sassari e unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 1° aprile 1994 al 30 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1994 con decorrenza 1° aprile 1994;

7) è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 19 aprile 1994 al 18 ottobre 1994, della ditta S.r.l. A.M.V., con sede in Solero (Alessandria) e unità di Solero (Alessandria).

Parere comitato tecnico: seduta del 22 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. A.M.V., con sede in Solero (Alessandria) e unità di Solero (Alessandria), per il periodo dal 19 aprile 1994 al 18 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1994 con decorrenza 19 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salaria, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994.

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 26 aprile 1994 al 25 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Salca Cirulli, con sede in Calitri (Avellino) e unità di Calitri (Avellino)

Parere comitato tecnico: seduta del 23 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a. Salca Cirulli, con sede in Calitri (Avellino) e unità di Calitri (Avellino), per il periodo dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 26 aprile 1994;

2) è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994, della ditta S r.l. Fibre acriliche, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unità di Villacidro (Cagliari).

Parere comitato tecnico: seduta del 23 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Fibre acriliche, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unità di Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 14 aprile 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/93;

3) è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 5 aprile 1994 al 25 settembre 1994, della ditta S.p.a. FPS Kelsey - Hayes, con sede in Dello (Brescia) e unità di Campiglione Fenile (Torino).

Parere comitato tecnico: seduta del 23 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. FPS Kelsey - Hayes, con sede in Dello (Brescia) e unità di Campiglione Fenile (Torino), per il periodo dal 5 aprile 1994 al 25 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 aprile 1994 con decorrenza 5 aprile 1994;

4) è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 15 marzo 1994 al 14 settembre 1994, della ditta S.p.a. Società costruzioni sud, con sede in Siracusa e cantieri in provincia di Siracusa.

Parere comitato tecnico: seduta del 23 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 6 luglio 1994 con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Società costruzioni sud, con sede in Siracusa e cantieri in provincia di Siracusa, per il periodo dal 15 marzo 1994 al 14 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1994 con decorrenza 15 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 15 marzo 1994 al 14 settembre 1994, della ditta S.p.a. Sessa Pasquale, con sede in Tortona (Alessandria) e unità di Castronno (Varese).

Parere comitato tecnico: seduta del 23 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S p.a. Sessa Pasquale, con sede in Tortona (Alessandria) e unità di Castronno (Varese), per il periodo dal 15 marzo 1994 al 14 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 aprile 1994 con decorrenza 15 marzo 1994;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 29 marzo 1993 al 28 marzo 1994, della ditta S.p.a. G.M.M. Italia, con sede in Cassano delle Murge (Bari) e unità di Cassano delle Murge (Bari).

Parere comitato tecnico: seduta del 23 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G.M.M. Italia, con sede in Cassano delle Murge (Bari) e unità di Cassano delle Murge (Bari), per il periodo dal 29 marzo 1993 al 28 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993 con decorrenza 29 marzo 1993;

7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 29 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G.M.M. Italia, con sede in Cassano delle Murge (Bari) e unità di Cassano delle Murge (Bari), per il periodo dal 29 settembre 1993 al 28 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 1993 con decorrenza 29 settembre 1993;

8) è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 7 giugno 1994 al 6 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Sess Impianti, con sede in Carbonia (Cagliari) e unità presso Carbosulcis.

Parere comitato tecnico: seduta del 23 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 7 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Sess Impianti, con sede in Carbonia (Cagliari) e unità presso Carbosulcis, per il periodo dal 7 giugno 1994 al 6 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1994 con decorrenza 7 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 17 maggio 1994 al 16 novembre 1994, della ditta S.r.l. Sess Impianti, con sede in Carbonia (Cagliari) e unità presso Sim S.p.a.

Parere comitato tecnico: seduta del 23 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 17 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Sess Impianti, con sede in Carbonia (Cagliari) e unità presso Sim S.p.a., per il periodo dal 17 maggio 1994 al 16 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1994 con decorrenza 17 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:

1) è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 30 novembre 1993 al 29 maggio 1994, della ditta S.p.a. Metalmeccanica lucana S.p.a. ora Firema trasporti, con sede in Napoli e unità di S. Nicola La Strada (Caserta).

Parere comitato tecnico: seduta del 28 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 30 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Metalmeccanica lucana S.p.a. ora Firema trasporti, con sede in Napoli e unità di S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dal 30 novembre 1993 al 29 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1993 con decorrenza 30 novembre 1993;

2) è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 9 marzo 1993 all'8 settembre 1993, della ditta S.p.a. Vistarini, con sede in Omegna (Novara) e unità Omegna (Novara);

Parere comitato tecnico: seduta del 28 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Vistarini, con sede in Omegna (Novara) e unità di Omegna (Novara), per il periodo dal 9 marzo 1993 all'8 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993 con decorrenza 9 marzo 1993;

3) è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 15 marzo 1994 al 14 settembre 1994, della ditta S.a.s. Savio Giuseppe & C., con sede in Moncalieri (Torino) e unità di Moncalieri (Torino).

Parere comitato tecnico: seduta del 28 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.a.s. Savio Giuseppe & C., con sede in Moncalieri (Torino) e unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 15 marzo 1994 al 14 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 31 marzo 1994 con decorrenza 15 marzo 1994;

4) è approvato programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Nuova Fiorentini, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico: seduta del 28 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Fiorentini, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 ottobre 1994 con decorrenza 4 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Fiorentini, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1994 con decorrenza 4 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994;

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 7 novembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 novembre 1994 con effetto dal 7 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tecnovar italiana, con sede in Modugno (Bari) e unità di Bari, per il periodo dal 7 settembre 1994 al 6 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1994 con decorrenza 7 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 aprile 1994 al 17 aprile 1995, della ditta S.r.l. Rockwell Body & Chassis Systems Avellino, con sede in Avellino e unità di Avellino.

Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Rockwell Body & Chassis Systems Avellino, con sede in Avellino e unità di Avellino, per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1994 con decorrenza 18 aprile 1994;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 18 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Rockwell Body & Chassis Systems Avellino, con sede in Avellino e unità di Avellino, per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 14 ottobre 1994 con decorrenza 18 ottobre 1994;

4) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 25 maggio 1993 al 24 novembre 1994, della ditta S.p.a. Tekal, con sede in S. Giovanni Teatino (Chieti) e unità di S. Giovanni Teatino (Chieti).

Parere comitato tecnico: seduta dell'8 febbraio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 25 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Tekal, con sede in S. Giovanni Teatino (Chieti) e unità di S. Giovanni Teatino (Chieti), per il periodo dal 25 novembre 1993 al 24 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 25 novembre 1993;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° maggio 1994 al 30 aprile 1995, della ditta S.p.a. Schiavo & C., con sede in Vallo della Lucania (Salerno) e uffici di Vallo della Lucania (Salerno).

Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Schiavo & C., con sede in Vallo Della Lucania (Salerno) e uffici di Vallo della Lucania (Salerno), per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 aprile 1994 con decorrenza 1° maggio 1994;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Calzaturificio D'Anna Salvatore, con sede in Mugnano (Napoli) e unità e uffici di Mugnano (Napoli).

Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Calzaturificio d'Anna Salvatore, con sede in Mugnano (Napoli) e unità e uffici di Mugnano (Napoli), per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994;

7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Calzaturificio D'Anna Salvatore, con sede in Mugnano (Napoli) e unità e uffici di Mugnano (Napoli), per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 13 luglio 1994 con decorrenza 3 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/91, relativi al periodo dal 29 aprile 1994 al 28 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Selenia, con sede in Crotone (Catanzaro) e unità di Crotone (Catanzaro).

Parere comitato tecnico: seduta del 16 novembre 1994.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 13 dicembre 1993 con effetto dal 29 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Selenia, con sede in Crotone (Catanzaro) e unità di Crotone (Catanzaro), per il periodo dal 29 aprile 1994 al 28 ottobre 1994.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/91 - Sentenza tribunale del 29 aprile 1993, n. 35/93 - contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994, della ditta S.p.a. Schema, con sede in Rende (Cosenza) e unità di Rende (Cosenza).

Parere comitato tecnico: seduta del 17 marzo 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 1° luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Schema, con sede in Rende (Cosenza) e unità di Rende (Cosenza), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 novembre 1993 al 1° novembre 1994, della ditta S.r.l. Co.I.Ma., con sede in Portoscuso (Cagliari) e unità di Portoscuso (Cagliari).

Parere comitato tecnico: seduta del 16 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Co.I.Ma., con sede in Portoscuso (Cagliari) e unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 2 novembre 1993 al 1° maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 2 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 2 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Co.I.Ma., con sede in Portoscuso (Cagliari) e unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1994 con decorrenza 2 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Emiliana di macinazione, con sede in Ferrara fraz. Pontelagoscuro (Ferrara) e unità di Ferrara.

Parere comitato tecnico: seduta del 6 giugno 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 14 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Emiliana di macinazione, con sede in Ferrara fraz. Pontelagoscuro (Ferrara) e unità di Ferrara, per il periodo dal 14 agosto 1994 al 29 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1994 con decorrenza 14 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16148/5 del 21 novembre 1994;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 aprile 1994 al 3 aprile 1995, della ditta S.r.l. C.T.I.N. - Carpenteria tubazioni industriali, con sede in Sant'Antioco (Cagliari) e unità di Sant'Antioco (Cagliari).

Parere comitato tecnico: seduta del 16 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. C.T.I.N. - Carpenteria tubazioni industriali, con sede in Sant'Antioco (Cagliari) e unità di Sant'Antioco (Cagliari), per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 aprile 1994 con decorrenza 4 aprile 1994;

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 settembre 1993 al 5 settembre 1994, della ditta S.r.l. Simes, con sede in Priolo (Siracusa) e unità di Priolo (Siracusa).

Parere comitato tecnico: seduta del 16 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Simes, con sede in Priolo (Siracusa) e unità di Priolo (Siracusa), per il periodo dal 6 settembre 1993 al 5 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1993 con decorrenza 6 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Simes, con sede in Priolo (Siracusa) e unità di Priolo (Siracusa), per il periodo dal 14 giugno 1994 al 5 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1994 con decorrenza 6 marzo 1994.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/93.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Kuwait raffinazione e chimica, con sede in Genova e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico: seduta del 27 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° ottobre 1994 con effetto dal 6 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Kuwait raffinazione e chimica, con sede in Genova e unità di Napoli, per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° giugno 1994 con decorrenza 6 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° marzo 1993 al 28 febbraio 1994, della ditta S.p.a. Concrete, con sede in Milano e unità di Milano.

Parere comitato tecnico: seduta del 9 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Concrete, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Concrete, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 5 novembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/93.

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° agosto 1993 al 31 luglio 1994, della ditta S.p.a. Metallurgica Martinelli con sede in Morbegno (Sondrio) e unità di Morbegno (Sondrio).

Parere comitato tecnico: seduta del 9 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Metallurgica Martinelli con sede in Morbegno (Sondrio) e unità di Morbegno (Sondrio) per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 1° agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Metallurgica Martinelli, con sede in Morbegno (Sondrio) e unità di Morbegno (Sondrio), per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/91, relativi al periodo dal 1° aprile 1994 al 30 settembre 1994, della ditta S.p.a. Nucleo, con sede in Milano (Milano) e unità di Mondovì (Cuneo).

Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994;

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale del 14 settembre 1993 con effetto dal 1° aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Nucleo, con sede in Milano (Milano) e unità di Mondovì (Cuneo) per il periodo dal 1° aprile 1994 al 30 settembre 1994.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto tribunale del 1° aprile 1993 - contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 30 agosto 1993 al 29 agosto 1994, della ditta S.p.a. Save, con sede in S. Giuliano Milanese (Milano) e unità di S. Giuliano Milanese (Milano).

Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Save, con sede in S. Giuliano Milanese (Milano) e unità di S. Giuliano Milanese (Milano), per il periodo dal 30 agosto 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 30 agosto 1993.

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 30 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Save, con sede in S. Giuliano Milanese (Milano) e unità di S. Giuliano Milanese (Milano), per il periodo dal 5 maggio 1994 al 29 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 maggio 1994 con decorrenza 1° marzo 1994.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 25 aprile 1994 al 24 aprile 1995, della ditta S.p.a. N.U.T. Quantas, con sede in Creazzo (Vicenza) unità di Olmo di Creazzo (Vicenza).

Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui all'art. 1, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. N.U.T. Quantas, con sede in Creazzo (Vicenza) e unità di Olmo di Creazzo (VI), per il periodo dal 25 aprile 1994 al 24 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1994 con decorrenza 25 aprile 1994;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Paroldi Giuseppe & C., con sede in Ponti (Alessandria) e unità di Ponti (Alessandria).

Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Paroldi Giuseppe & C., con sede in Ponti (Alessandria) e unità di Ponti (Alessandria), per il periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1994 con decorrenza 13 dicembre 1993;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto del 13 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Paroldi Giuseppe & C., con sede in Ponti (Alessandria) e unità di Ponti (Alessandria), per il periodo dal 13 giugno 1994 al 12 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza 13 giugno 1994;

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, della ditta S.p.a. O.S.U. dei F.lli Romiti, con sede in Orbassano (Torino) e unità di Orbassano (Torino) e Borgomanero (Novara).

Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. O.S.U. dei F.lli Romiti, con sede in Orbassano (Torino) e unità di Orbassano (Torino) e Borgomanero (Novara), per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 7 febbraio 1994;

8) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 marzo 1994 al 20 marzo 1995, della ditta S.p.a. Veelcont, con sede in Trino Vercellese (Vercelli) e unità di Trino Vercellese (Vercelli).

Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Veelcont, con sede in Trino Vercellese (Vercelli) e unità di Trino Vercellese (Vercelli), per il periodo dal 21 marzo 1994 al 20 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 marzo 1994 con decorrenza 21 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto del 21 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Veelcont, con sede in Trino Vercellese (Vercelli) e unità di Trino Vercellese (Vercelli), per il periodo dal 21 settembre 1994 al 23 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 21 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:

1) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'8 marzo 1993 al 6 marzo 1994, della ditta S.r.l. Fata European Group (Gruppo Fata), con sede in Pianezza (Torino) e unità di Pianezza (Torino) e Rivoli (Torino).

Parere comitato tecnico: seduta del 14 giugno 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Fata European Group (Gruppo Fata), con sede in Pianezza (Torino) e unità di Pianezza (Torino) e Rivoli (Torino), per il periodo dall'8 settembre 1993 al 6 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 8 settembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 luglio 1994, n. 15446/4;

2) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'8 marzo 1993 al 6 marzo 1994, della ditta S.r.l. Fata Automation (Gruppo Fata), con sede in Torino (Torino) e uffici di Torino.

Parere comitato tecnico: seduta del 14 giugno 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 19 novembre 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Fata Automation (Gruppo Fata), con sede in Torino e uffici di Torino, per il periodo dall'8 settembre 1993 al 6 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 8 settembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 luglio 1994, n. 15446/6;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 novembre 1991 al 3 novembre 1992, della ditta S.p.a. TMA Fas, con sede in Milano e unità di Acqui Terme (Alessandria).

Parere comitato tecnico: seduta del 23 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. TMA Fas, con sede in Milano e unità di Acqui Terme (Alessandria) per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. TMA Fas, con sede in Milano e unità di Acqui Terme (Alessandria), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 novembre 1991 al 3 novembre 1992, della ditta S.p.a. Utita Fas, con sede in Este (Padova) e unità di Este (Padova).

Parere comitato tecnico: seduta del 23 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Utita Fas, con sede in Este (Padova) e unità di Este (Padova), per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 4 novembre 1991;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Utita Fas, con sede in Este (Padova) e unità di Este (Padova), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992;

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 novembre 1991 al 3 novembre 1992, della ditta S.p.a. Secmu Fas, con sede in Ponte dell'Olio (Piacenza) e unità di Ponte dell'Olio (Piacenza).

Parere comitato tecnico: seduta del 23 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Secmu Fas, con sede in Ponte dell'Olio (Piacenza) e unità di Ponte dell'Olio (Piacenza), per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991;

8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Secmu Fas, con sede in Ponte dell'Olio (Piacenza) e unità di Ponte dell'Olio (Piacenza), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:

1) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 20 luglio 1993 al 17 aprile 1994, della ditta S.p.a. Isola, con sede in Cormano (Milano) e unità di Cormano (Milano).

Parere comitato tecnico: seduta del 24 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 20 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Isola, con sede in Cormano (Milano) e unità di Cormano (Milano), per il periodo dal 20 luglio 1993 al 19 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1993 con decorrenza 20 luglio 1993;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 20 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Isola, con sede in Cormano (Milano) e unità di Cormano (Milano), per il periodo dal 20 ottobre 1993 al 17 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1993 con decorrenza 20 ottobre 1993;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 aprile 1994 al 4 aprile 1995, della ditta S.p.a. Impresa Ing. Giovanni Rodio e C., con sede in Casalmaiocco (Milano) e unità di Casalmaiocco (Milano) e unità nazionali.

Parere comitato tecnico: seduta del 24 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa Ing. Giovanni Rodio e C., con sede in Casalmaiocco (Milano) e unità di Casalmaiocco (Milano) e unità nazionali, per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 5 aprile 1994 con decorrenza 5 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, della ditta S.r.l. Modicar Plast, con sede in Fornaci di Beinasco (Torino) e unità di Fornaci di Beinasco (Torino).

Parere comitato tecnico: seduta del 30 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Modicar Plast, con sede in Fornaci di Beinasco (Torino) e unità di Fornaci di Beinasco (Torino), per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 aprile 1995 con decorrenza 11 aprile 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dall'11 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Modicar Plast, con sede in Fornaci di Beinasco (Torino) e unità di Fornaci di Beinasco (Torino), per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 4 novembre 1991 con decorrenza 11 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:

1) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 9 novembre 1993 all'8 maggio 1994, della ditta S.p.a. S.C.A.C. Soc. cementi armati centrifugati, con sede in Milano e unità di Cremona.

Parere comitato tecnico: seduta del 1° dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 9 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. S.C.A.C. Soc. cementi armati centrifugati, con sede in Milano e unità di Cremona per il periodo dal 9 novembre 1993 al 7 maggio 1994.

L'istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 9 novembre 1993;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 novembre 1993 al 7 novembre 1994, della ditta S.p.a. Maglificio Sartori, con sede in Schio (Vicenza) e unità di Schio (Vicenza).

Parere comitato tecnico: seduta del 1° dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Maglificio Sartori, con sede in Schio (Vicenza) e unità di Schio (Vicenza) per il periodo dall'8 novembre 1993 al 7 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 8 novembre 1993;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dall'8 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a. Maglificio Sartori, con sede in Schio (Vicenza) e unità di Schio (Vicenza) per il periodo dall'8 maggio 1994 al 7 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1994 con decorrenza 8 maggio 1994;

4) è approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 14 ottobre 1993 al 13 aprile 1994, della ditta S.r.l. Whirlpool Italia divisione Aspera già Aspera S.r.l., con sede in Comerio (Varese) e unità di Riva di Chieri (Torino).

Parere comitato tecnico: seduta del 1° dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 23 settembre 1992 con effetto dal 14 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Whirlpool Italia, divisione Aspera già Aspera S.r l, con sede in Comerio (Varese) e unità di Riva di Chieri (Torino) per il periodo dal 14 ottobre 1993 al 13 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 14 ottobre 1993;

5) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 26 aprile 1993 al 25 aprile 1995, della ditta S.r.l. Chemie Linz Castellanza gruppo OMV, con sede in Castellanza (Varese) e unità di Castellanza (Varese).

Parere comitato tecnico: seduta del 4 febbraio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 26 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Chemie Linz Castellanza gruppo OMV, con sede in Castellanza (Varese) e unità di Castellanza (Varese) per il periodo dal 26 ottobre 1993 al 25 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1993 con decorrenza 26 ottobre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14748/8 del 26 aprile 1994;

6) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 26 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Chemie Linz Castellanza gruppo OMV, con sede in Castellanza (Varese) e unità di Castellanza (Varese) per il periodo dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 6 maggio 1994 con decorrenza 26 aprile 1994;

7) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'8 marzo 1994 al 7 marzo 1995, della ditta S.p.a. Frimont, con sede in Milano e unità di Pogliano Milanese (Milano).

Parere comitato tecnico: seduta del 1° dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale già disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dall'8 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S p.a. Frimont, con sede in Milano e unità di Pogliano Milanese (Milano) per il periodo dall'8 marzo 1994 al 7 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 marzo 1994 con decorrenza 8 marzo 1994;

8) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1996, della ditta S.r.l. Schlumberger Industries, con sede in Milano e unità di Asti, Cavazzale in Monticello Conte Otto (Vicenza), Milano e None (Torino).

Parere comitato tecnico: seduta del 1° dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Schlumberger Industries, con sede in Milano e unità di Asti, Cavazzale in Monticello Conte Otto (Vicenza), Milano e None (Torino) per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994;

9) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto del 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Schlumberger Industries, con sede in Milano e unità di Asti, Cavazzale in Monticello Conte Otto (Vicenza), Milano e None (Torino) per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 13 luglio 1994 con decorrenza 3 luglio 1994;

10) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, della ditta S p.a. Guerrino Pivato, con sede in Onè di Fonte (Treviso) e unità Onè di Fonte (Treviso).

Parere comitato tecnico: seduta del 1° dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p a. Guerrino Pivato, con sede in Onè di Fonte (Treviso) e unità di Onè di Fonte (Treviso) per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1994 con decorrenza 7 marzo 1994;

11) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Fase forniture automazione e strumentazione elettrica, con sede in Torino e unità di Stupinigi (Torino).

Parere comitato tecnico: seduta del 1° dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fase forniture automazione e strumentazione elettrica, con sede in Torino e unità di Stupinigi (Torino) per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994.

12) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fase forniture automazione e strumentazione elettrica, con sede in Torino e unità di Stupinigi (Torino) per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25. luglio 1994 con decorrenza 3 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

95A0500-95A0535

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati.

1) Area del comune di Colliano (Salerno). — Imprese impegnate nei lavori di ricostruzione abitativa ed infrastrutturale di Colliano (Salerno); lavoratori licenziati dal 15 ottobre 1992:

comitato tecnico del 5 dicembre 1994;
periodo dal 15 ottobre 1992 al 14 aprile 1993.

2) Area del comune di Colliano (Salerno). — Imprese impegnate nei lavori di ricostruzione abitativa ed infrastrutturale di Colliano (Salerno); lavoratori licenziati dal 15 ottobre 1992:

comitato tecnico del 5 dicembre 1994;
periodo dal 15 aprile 1993 al 14 ottobre 1993.

3) Area del comune di Colliano (Salerno). — Imprese impegnate nei lavori di ricostruzione abitativa ed infrastrutturale di Colliano (Salerno); lavoratori licenziati dal 15 ottobre 1992:

comitato tecnico del 5 dicembre 1994;
periodo dal 15 ottobre 1993 al 14 aprile 1994.

4) Area del comune di Colliano (Salerno). — Imprese impegnate nei lavori di ricostruzione abitativa ed infrastrutturale di Colliano (Salerno); lavoratori licenziati dal 15 ottobre 1992:

comitato tecnico del 5 dicembre 1994
periodo dal 15 aprile 1994 al 14 ottobre 1994.

5) Area del comune di Colliano (Salerno). — Imprese impegnate nei lavori di ricostruzione abitativa ed infrastrutturale di Colliano (Salerno); lavoratori licenziati dal 15 ottobre 1992:

comitato tecnico del 5 dicembre 1994;
periodo dal 15 ottobre 1994 al 14 gennaio 1995.

6) Area del comune di S. Prisco (Caserta). — Imprese impegnate nei lavori dell'acquedotto Campania occidentale; lavoratori licenziati dal 31 gennaio 1993:

comitato tecnico del 5 dicembre 1994;
periodo dal 31 gennaio 1993 al 30 luglio 1993.

7) Area del comune di S. Prisco (Caserta). — Imprese impegnate nei lavori dell'acquedotto Campania occidentale; lavoratori licenziati dal 31 gennaio 1993:

comitato tecnico del 5 dicembre 1994;
periodo dal 31 luglio 1993 al 30 gennaio 1994.

8) Area del comune di S. Prisco (Caserta). — Imprese impegnate nei lavori dell'acquedotto Campania occidentale; lavoratori licenziati dal 31 gennaio 1993:

comitato tecnico del 5 dicembre 1994;
periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 luglio 1994.

9) Area del comune di S. Prisco (Caserta). — Imprese impegnate nei lavori dell'acquedotto Campania occidentale; lavoratori licenziati dal 31 gennaio 1993:

comitato tecnico del 5 dicembre 1994;
periodo dal 31 luglio 1994 al 30 gennaio 1995.

10) Area del comune di S. Prisco (Caserta). — Imprese impegnate nei lavori dell'acquedotto Campania occidentale; lavoratori licenziati dal 31 gennaio 1993:

comitato tecnico del 5 dicembre 1994;
periodo dal 31 gennaio 1995 al 30 aprile 1995.

11) Area del comune di Frascati (Roma). — Imprese impegnate nei lavori di costruzione dei nuovi insediamenti della Banca d'Italia, lavoratori licenziati dal 3 dicembre 1993:

comitato tecnico del 5 dicembre 1994;
periodo dal 3 dicembre 1993 al 2 giugno 1994.

12) Area del comune di Frascati (Roma). — Imprese impegnate nei lavori di costruzione dei nuovi insediamenti della Banca d'Italia, lavoratori licenziati dal 3 dicembre 1993:

comitato tecnico del 5 dicembre 1994;
periodo dal 3 giugno 1994 al 2 dicembre 1994.

13) Area del comune di Frascati (Roma). — Imprese impegnate nei lavori di costruzione dei nuovi insediamenti della Banca d'Italia, lavoratori licenziati dal 3 dicembre 1993:

comitato tecnico del 5 dicembre 1994;
periodo dal 3 dicembre 1994 al 2 giugno 1995.

95A0613

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÍ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
GARZANTI EDITORE
Palazzo dell'Università

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA FLORIANI
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
CARTOLERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 357.000
- semestrale .... L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- annuale .... L. 65.500
- semestrale .... L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 200.000
- semestrale .... L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.
- annuale .... L. 65.000
- semestrale .... L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 199.500
- semestrale .... L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 687.000
- semestrale .... L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale*, parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189